COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.5.2015
COM(2015) 204 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento

INDICE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento

1. Introduzione 2
2. Etichettatura obbligatoria e facoltativa 2
3. Campo di applicazione degli alimenti in questione 3
4. Panoramica del settore e della catena di approvvigionamento 4
4.1. Panoramica del settore alimentare dell'UE 4
4.2. Panoramica della catena di approvvigionamento per la produzione alimentare 4
4.3. Utilizzo dell'etichettatura d'origine facoltativa e regimi di qualità dell'UE 4
5. Atteggiamento del consumatore nei confronti delle informazioni sull'origine degli alimenti 5
6. Possibili scenari e modalità d'origine relative all'etichettatura d'origine per gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento 6
7. Analisi dei costi e dei benefici dei diversi scenari 6
7.1. Impatto sul comportamento dei consumatori 6
7.2. Impatto economico 7
7.2.1. Costi operativi per gli OSA 7
7.2.2. Impatto sul mercato interno e sugli scambi internazionali 8
7.2.3. Oneri amministrativi a carico delle imprese 8
7.2.4. Onere supplementare per le autorità pubbliche 8
7.2.5. Costi per i consumatori 8
7.2.6. Impatti ambientali 9
7.3. Costi e benefici dei diversi scenari 9
8. Conclusioni 11

1. INTRODUZIONE

A norma dell'articolo 26, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (nel seguito "il regolamento FIC")[1] la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una serie di relazioni in merito alla possibilità di estendere l'etichettatura d'origine obbligatoria alle seguenti categorie di alimenti:

a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine, suine, ovine, caprine e dalle carni di volatili;

b) il latte;

c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

d) gli alimenti non trasformati;

e) i prodotti a base di un unico ingrediente;

f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

La presente relazione riguarda gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

A norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento FIC, la relazione analizza:

– l'esigenza del consumatore di essere informato;

– la fattibilità di tale etichettatura; nonché

– i costi e i benefici legati all'introduzione di tali misure, tra cui l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali.

La presente relazione si basa principalmente sui risultati di uno studio esterno commissionato dalla DG SANTE e svolto dal *Food Chain Evaluation Consortium* (FCEC)[2], che ha previsto indagini e studi di casi su consumatori, operatori del settore alimentare (OSA) e autorità competenti degli Stati membri, nonché l'analisi di altre fonti disponibili nel settore.

La DG GROW ha svolto un test sulle PMI, i cui i risultati sono stati integrati nello studio FCEC.

2. ETICHETTATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA

Norme obbligatorie in materia di etichettatura di origine sono attualmente previste in diversi settori quali miele[3], ortofrutticoli[4], pesce[5] (esclusi i prodotti a base di pesce

1 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

2 *Study on the mandatory indication of country of origin or place of provenance of unprocessed foods, single ingredient products and ingredients that represent more than 50% of a food - Final report* (Studio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento - Relazione finale), *Food Chain Evaluation Consortium* (FCEC). http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm.

3 Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1671).

quali preparazioni e conserve di pesce), carni bovine e prodotti a base di carni bovine[6], olio d'oliva[7], vino [8], uova[9] e pollame importato[10].

Il regolamento FIC introduce un'etichettatura d'origine obbligatoria per le carni fresche, refrigerate o congelate, di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, secondo le modalità fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione[11].

Oltre a tali norme in materia di etichettatura d'origine obbligatoria gli OSA possono, di propria iniziativa, indicare in etichetta il paese o la regione d'origine, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni applicabili di cui al regolamento FIC.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ALIMENTI IN QUESTIONE

Il termine "alimenti non trasformati" è definito nel regolamento FIC e indica prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati. Ad esempio la farina, il riso e le insalate verdi recise sono considerati prodotti non trasformati.

Il regolamento FIC non fornisce tuttavia alcuna definizione per i "prodotti a base di un unico ingrediente". Ai fini della presente relazione per tali prodotti si intendono i prodotti contenenti un unico ingrediente o un'unica materia prima come, ad esempio, lo zucchero, la purea di pomodori, gli oli vegetali di un'unica origine vegetale, le patate fritte congelate cui non siano stati aggiunti additivi o sale.

Il regolamento FIC non fornisce altresì alcuna definizione per gli "ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento", né stabilisce a cosa si riferisca la soglia del 50% (volume, peso, ecc.). Gli ingredienti che rientrano in questa categoria

4 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pagg. 1-163).

5 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

6 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

7 Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GU L 12 del 14.1.2012, pagg. 14-21).

8 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

9 Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pagg. 6-23).

10 Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pagg. 46-87).

11 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19.)

possono essere, ad esempio, il pomodoro in una salsa di pomodoro, la frutta nei succhi di frutta, la farina nel pane (per il settore della panificazione).

4. PANORAMICA DEL SETTORE E DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

4.1. Panoramica del settore alimentare dell'UE

Il settore alimentare e delle bevande dell'UE ha un fatturato di 1 048 miliardi di EUR, produce un valore aggiunto di 206 miliardi di EUR e dà lavoro a 4,2 milioni di persone, il che lo rende il settore industriale più importante e il principale datore di lavoro dell'UE.

Nel settore operano oltre 286 000 società, il 99% delle quali è costituito da PMI (comprese le microimprese).

4.2. Panoramica della catena di approvvigionamento per la produzione alimentare

Nella maggior parte dei settori alimentari gli OSA dell'UE si riforniscono di materie prime da una pluralità di fonti. Per prodotti quali il caffè, la farina, le diverse fonti di materie prime devono poter mantenere la qualità desiderata del prodotto ed evitare variazioni dovute alla stagionalità. Anche il prezzo rappresenta un parametro fondamentale: l'origine delle materie prime viene spesso diversificata per ridurre al minimo i costi. Secondo lo studio FCEC, laddove si ricorra a una pluralità di fonti, il 50% degli OSA diversifica l'origine dei propri ingredienti tre o più volte l'anno. Più la catena di approvvigionamento è complessa e sofisticata, più l'etichettatura d'origine diventa onerosa.

Quanto alla tracciabilità, a norma della legislazione dell'UE in materia di sicurezza alimentare gli OSA devono poter individuare i loro fornitori e clienti diretti[12]. Questa tracciabilità "un passo indietro - un passo in avanti" è generalmente l'unica ad essere garantita e solo il 29% degli OSA si spinge oltre questo requisito, istituendo un sistema di tracciabilità più completo.

4.3. Utilizzo dell'etichettatura d'origine facoltativa e regimi di qualità dell'UE

Dalla consultazione delle parti interessate è emerso che l'etichettatura d'origine facoltativa è stata utilizzata raramente nei settori alimentari oggetto della relazione. Tali regimi, laddove vi si ricorra, sono utilizzati solo per una parte modesta della produzione totale di un dato prodotto (ad esempio, < 1% del mercato del caffè nel suo insieme) e soprattutto per il segmento ad alto valore. I prodotti recanti il marchio di un regime di qualità dell'UE, quali la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) o le specialità tradizionali garantite (STG), non sono preponderanti nella maggior parte delle categorie di alimenti che rientrano nel campo di applicazione della relazione. Tali indicazioni non sono sempre legate alla provenienza delle materie prime ma possono essere connesse, ad esempio, a un know-how regionale e si riferiscono al luogo di produzione.

[12] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

5. ATTEGGIAMENTO DEL CONSUMATORE NEI CONFRONTI DELLE INFORMAZIONI SULL'ORIGINE DEGLI ALIMENTI

Le ricerche condotte sui consumatori dimostrano che, tra gli aspetti che incidono sul comportamento del consumatore, l'etichettatura di origine è inferiore per importanza a fattori quali il prezzo, il gusto, la data di scadenza/la data di consumo consigliata, la comodità e/o l'aspetto.

L'interesse nei confronti dell'etichettatura d'origine sembra generalmente inferiore nei confronti dei prodotti oggetto del presente studio, ma è comunque espresso dai tre quarti dei consumatori intervistati per lo studio FCEC. Nello studio FCEC l'interesse espresso dai consumatori nei confronti del luogo di allevamento/coltivazione sembra tanto importante quanto l'interesse espresso per il luogo di produzione; tuttavia, alla domanda di citare casi concreti, i consumatori preferiscono nettamente le informazioni relative al luogo di produzione.

La stragrande maggioranza dei consumatori intervistati preferirebbe informazioni sull'origine a livello di paese.

Quanto alle motivazioni della domanda di etichettatura d'origine da parte dei consumatori si registrano notevoli differenze tra gli Stati membri. Per il 42,8% dei consumatori dell'UE intervistati l'etichettatura d'origine verrebbe utilizzata per favorire la produzione nazionale o locale rispetto ad alimenti di origini diverse. Il 12,9% dei consumatori dell'UE ritiene che l'etichettatura d'origine costituisca un'assicurazione della qualità del prodotto alimentare. L'interesse di circa il 12,8% dei consumatori dell'UE è legato a motivazioni di natura ambientale. Per il 10,8% dei consumatori dell'UE l'etichettatura d'origine costituirebbe un'assicurazione della sicurezza degli alimenti acquistati.

Occorre tuttavia notare che, sebbene alcuni dei citati motivi di interesse nei confronti dell'origine dell'alimento possano essere ritenuti legittimi (ad esempio, il sostegno alle produzioni locali, le caratteristiche del prodotto e le considerazioni ambientali), altri non sono pertinenti. Ci si riferisce in particolare al collegamento tra origine e sicurezza, in quanto i prodotti fabbricati in qualsiasi paese dell'UE o importati nell'UE devono essere "sicuri". L'obiettivo primario della normativa dell'UE in materia di alimenti è in effetti garantire la sicurezza alimentare. Gli audit svolti dal servizio responsabile della Commissione (l'Ufficio alimentare e veterinario della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare) negli Stati membri documentano ampiamente un livello di sicurezza costantemente levato, come previsto dalla legislazione dell'UE. Gli audit sono effettuati analogamente nei paesi terzi onde garantire che i prodotti esportati soddisfino le norme di sicurezza dell'UE.

Per quanto riguarda la disponibilità dei consumatori a pagare per avere informazioni sull'origine, i dati in merito sono frammentari talvolta contraddittori, il che può essere imputabile a un vizio di carattere metodologico. Studi precedenti sulla disponibilità dei consumatori a pagare hanno dimostrato che, nonostante un interesse per una determinata informazione, i consumatori non sono pronti ad acquistare prodotti a un prezzo più elevato per disporne[13]. Lo studio FCEC ha tuttavia stimato una elevata disponibilità a pagare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione

[13] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente [COM(2013)755 final].

dello studio (+30% per le informazioni a livello di UE, +40-50% per le informazioni a livello di paese). Si nota inoltre un divario apprezzabile che separa le intenzioni dei consumatori dal loro effettivo comportamento.

6. POSSIBILI SCENARI E MODALITÀ D'ORIGINE RELATIVE ALL'ETICHETTATURA D'ORIGINE PER GLI ALIMENTI NON TRASFORMATI, I PRODOTTI A BASE DI UN UNICO INGREDIENTE E GLI INGREDIENTI CHE RAPPRESENTANO PIÙ DEL 50% DI UN ALIMENTO

Ai fini della presente relazione sono stati considerati i seguenti scenari:

– scenario 1: etichettatura d'origine su base facoltativa (status quo);

– scenario 2: etichettatura d'origine obbligatoria sulla base dei dati UE/non UE o UE/paese terzo;

– scenario 3: etichettatura d'origine obbligatoria indicante lo Stato membro o il paese terzo;

– scenario 4: etichettatura obbligatoria indicante altre entità geografiche (regione).

Per gli scenari 2, 3 e 4 sono state studiate diverse modalità per ciascuna delle tre principali categorie di prodotti:

– modalità a): luogo di produzione: l'origine verrebbe definita nel codice doganale, ovvero il paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto o in cui è stato sottoposto all'ultima trasformazione sostanziale;

– modalità b): il luogo di allevamento/coltivazione della materia prima principale, ovvero il luogo di raccolta della frutta, della verdura e dei cereali, o il luogo di cattura dei prodotti della pesca trasformati;

– modalità c): entrambe le modalità summenzionate.

7. ANALISI DEI COSTI E DEI BENEFICI DEI DIVERSI SCENARI

7.1. Impatto sul comportamento dei consumatori

Nello scenario 1 la portata delle informazioni sull'origine dipenderebbe dalla domanda dei consumatori. Non incidendo sui prezzi degli alimenti, questa opzione soddisferebbe i consumatori che attribuiscono grande importanza ai prezzi degli alimenti. Le nuove norme in materia di etichettatura d'origine facoltativa eviterebbero ad ogni modo di indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine dell'ingrediente primario degli alimenti per i quali è indicata una determinata origine, in quanto l'origine diversa dell'ingrediente primario dovrebbe essere indicata.

Lo scenario 2 soddisferebbe i consumatori solo se, ai loro occhi, il prodotto fosse considerato più sicuro o di qualità superiore rispetto a un prodotto di provenienza extra-UE, la qual cosa ha carattere aleatorio. Tale livello di informazioni è inoltre spesso ritenuto troppo generico e non sufficientemente utile per giustificare i costi aggiuntivi a carico dei consumatori finali, anche se tale costo aggiuntivo potrebbe essere inferiore rispetto agli scenari 3 e 4.

Lo scenario 3 dovrebbe risultare più soddisfacente per i consumatori ma inciderebbe anche maggiormente sul costo di produzione rispetto allo scenario 2, comportando

quindi per i consumatori un aumento dei prezzi più sensibile. L'incidenza di tale etichettatura d'origine comporterebbe senz'altro anche una preferenza nei confronti dei prodotti nazionali.

Il quarto scenario non sembra infine preferibile per i consumatori rispetto all'opzione di un'indicazione d'origine a livello di paese. Questa opzione potrebbe inoltre comportare costi aggiuntivi di gran lunga superiori per gli OSA e, di conseguenza, prezzi più elevati per i consumatori.

7.2. Impatto economico

Poiché gli OSA hanno messo in discussione la fattibilità dello scenario 4 e data l'assenza di un interesse dei consumatori superiore rispetto a quello manifestato per lo scenario 3, viene riportato solo l'impatto economico dei primi tre scenari.

Dal momento che lo studio esamina una vasta gamma di categorie di alimenti non è stato possibile aggregare i dati sull'impatto economico. La quantificazione dell'impatto economico è stata quindi lasciata a livello di studi di casi concreti ed è riportata nello studio FCEC.

7.2.1. Costi operativi per gli OSA

Nello scenario 1 i costi operativi resterebbero invariati. Negli scenari 2 e 3 gli OSA che optassero per un'origine unica o per un numero di origini limitato dovrebbero affrontare costi operativi aggiuntivi (sia una tantum sia ricorrenti) legati ai necessari adeguamenti delle pratiche di approvvigionamento, dei sistemi di tracciabilità, del processo di produzione nonché delle pratiche di imballaggio e di commercializzazione. Nello scenario 3 si stima che i costi operativi aumenterebbero tra il 10% e il 15% per i settori in cui l'origine non viene diversificata spesso, percentuale che in molti casi può raggiungere il 30%.

Alcuni di questi costi potrebbero essere ammortizzati se fosse selezionato lo scenario 2 o se fosse applicato lo scenario 3 con la possibilità di indicare in etichetta diversi paesi (consentendo una combinazione di origini in un determinato prodotto o permettendo che l'indicazione in etichetta di origini diverse avvenga in un secondo momento nel corso della produzione). Gli OSA stimano che la modalità che prevede l'etichettatura del luogo di produzione sia in generale meno onerosa della modalità che prevede l'etichettatura del luogo di allevamento/coltivazione in quanto il numero di luoghi di produzione è inferiore rispetto al numero di origini delle materie prime e il sistema di tracciabilità richiesto è meno esteso.

7.2.2. Impatto sul mercato interno e sugli scambi internazionali

Nello scenario 2 non si prevede alcuna incidenza sul mercato interno in quanto non viene operata alcuna distinzione tra origini degli Stati membri. È tuttavia possibile che si abbia un impatto sugli scambi internazionali a seconda della reazione dei consumatori nei confronti di un'etichetta UE o non UE e dell'adeguamento delle pratiche di approvvigionamento degli OSA, il che solleva la questione degli accordi commerciali internazionali in vigore per alcuni dei prodotti oggetto degli studi, quali gli zuccheri. I paesi terzi hanno inoltre espresso i propri timori in merito alla potenziale perdita di esportazioni nell'UE, dovuta sia a costi aggiuntivi di produzione e di etichettatura sia a un prevedibile slittamento degli OSA dell'UE verso fornitori dell'UE.

Oltre ad avere un impatto sugli scambi internazionali analogo a quello dello scenario 2, lo scenario 3 rischia di incidere sul mercato interno, con una possibile nazionalizzazione delle catene di approvvigionamento alimentare in quanto quasi la metà dei consumatori intervistati ha riferito di preferire prodotti del proprio paese. Nello scenario in esame, benché i prodotti dell'UE potrebbero beneficiare della preferenza dei consumatori sul mercato dell'UE, gli oneri supplementari e la rigidità delle pratiche di approvvigionamento penalizzerebbero gli OSA dell'UE sul mercato internazionale.

7.2.3. Oneri amministrativi a carico delle imprese

Per gli OSA che diversificano l'origine delle materie prime l'onere amministrativo supplementare sarebbe legato alla tenuta dei dati relativi all'origine delle forniture e all'adeguamento del sistema di tracciabilità. I costi fissi costituirebbero una parte consistente degli oneri supplementari e penalizzerebbero soprattutto le PMI. Le sole a non risultare penalizzate sarebbero le PMI che ricorrono a un'origine unica o ad un numero di origini limitato.

Lo scenario 1 implicherebbe oneri amministrativi trascurabili, che interesserebbero solo le imprese che indicano l'origine dell'alimento finale quando questa è diversa da quella degli ingredienti primari. Nello scenario 2 l'onere totale è stimato essere inferiore rispetto allo scenario 3, ed è minore nella modalità a) rispetto alla modalità b).

7.2.4. Onere supplementare per le autorità pubbliche

Si registrano notevoli variazioni tra le stime dell'aumento dei costi di controllo per le autorità pubbliche, effettuate dagli Stati membri. Nell'ipotesi in cui i finanziamenti destinati alle autorità di controllo dai bilanci dello Stato non subiscano aumenti, le nuove norme possono comportare una riduzione della frequenza dei controlli o una modifica delle priorità, fattori che, associati all'assenza di metodi analitici atti a verificare l'origine degli alimenti, possono implicare un aumento del rischio di frode.

7.2.5. Costi per i consumatori

Si prevede che la fornitura di informazioni sull'origine possa implicare un aumento dei costi che, secondo lo studio FCEC, sarebbe senza dubbio principalmente a carico dei consumatori. In base allo studio, l'entità di questi aumenti di costo varierebbe da significativa ad elevata, a seconda dell'alimento e del settore alimentare, ma anche dello Stato membro.

Lo scenario 1 non dovrebbe implicare un aumento complessivo dei prezzi. Ne risulterebbero potenzialmente interessati solo i prodotti che rechino informazioni facoltative sull'origine.

Gli scenari 2 e 3 potrebbero comportare un aumento complessivo dei prezzi al consumo, che sarebbe molto più elevato nel secondo caso. Per questo motivo lo scenario 3 e, in minor misura, lo scenario 2, possono implicare una riduzione del consumo dei prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione della relazione, qualora l'aumento dei costi sia sostanziale, o un aumento del bilancio dei consumatori destinato all'acquisto di tali prodotti, che possono essere spesso alimenti di base.

Si rileva inoltre che, nello scenario 3, la nazionalizzazione della filiera alimentare potrebbe incidere sull'occupazione per via della riorganizzazione della filiera di produzione alimentare, con effetti positivi in alcuni casi, negativi in altri.

7.2.6. Impatti ambientali

L'introduzione di norme obbligatorie in materia di informazioni sull'origine potrebbe tradursi in un aumento dei rifiuti alimentari e in una riduzione dell'efficienza energetica dovuti al moltiplicarsi delle linee o dei lotti di produzione, alla moltiplicazione dei diversi prodotti alimentari (*Stock Keeping Units,* articoli gestiti a magazzino) sul mercato dell'UE e dei canali necessari alla loro distribuzione. Questo impatto sarebbe molto più pronunciato per lo scenario 3 rispetto allo scenario 2, mentre lo scenario 1 avrebbe un impatto nullo o minimo.

Gli scenari 2 e 3 potrebbero tuttavia costituire un incentivo a consumare prodotti di provenienza locale, elemento che potrebbe incidere positivamente sull'ambiente, riducendo il potenziale inquinamento dovuto al trasporto.

7.3. Costi e benefici dei diversi scenari

La tabella seguente riepiloga i vantaggi e gli svantaggi dei diversi scenari di origine.

Scenari		**Impatto sui consumatori in base allo studio FCEC**	**Impatto economico in base allo studio FCEC**
Scenario 1 - Mantenimento dell'etichettatura d'origine facoltativa	Costi	Non garantisce che ai consumatori siano fornite sistematicamente informazioni sull'origine	I costi operativi aggiuntivi sarebbero minimi Onere amministrativo limitato per imprese e autorità pubbliche Aumenti di prezzo nulli o limitati
	Benefici	I prezzi degli alimenti resterebbero invariati, salvo nei casi in cui sia applicata l'etichettatura facoltativa e l'origine dell'ingrediente primario sia diversa I consumatori che non attribuiscono particolare importanza all'origine non dovrebbero sostenere i costi aggiuntivi legati ad essa I consumatori interessati a conoscere l'origine possono optare per prodotti recanti tali	Non dovrebbe comportare segmentazione del mercato interno e non avrebbe pertanto alcuna incidenza sugli scambi intra-UE L'assenza di oneri supplementari consentirebbe di mantenere la competitività degli OSA dell'UE sul mercato internazionale

Scenari		Impatto sui consumatori in base allo studio FCEC	Impatto economico in base allo studio FCEC
		informazioni	
Scenario 2 - Etichettatura d'origine obbligatoria a livello di UE/non UE o paese terzo	Costi	Le informazioni sull'origine fornite non sarebbero molto utili in quanto troppo generiche Le informazioni possono sollevare ulteriori dubbi sull'origine più precisa dell'alimento, anche tra i consumatori non interessati a priori a tali informazioni, creando insoddisfazione I costi aggiuntivi legati all'origine saranno probabilmente a carico dei consumatori	Gli OSA dovrebbero sostenere alcuni costi operativi legati agli adeguamenti della catena di approvvigionamento e della produzione Per la maggior parte dei settori questi costi sono stimati da trascurabili a moderati per la modalità a) e da moderati a elevati per le modalità b) e c) Oneri amministrativi supplementari a carico di imprese e autorità pubbliche, ma inferiori rispetto allo scenario 3
	Benefici	Garanzia che ai consumatori siano fornite sistematicamente informazioni sull'origine Potrebbe essere percepito come un marchio di qualità e di sicurezza alimentare	Pratiche di approvvigionamento più flessibili rispetto allo scenario 3 Riconoscendo la qualità e la sicurezza alimentare dell'UE, potrebbe contribuire a migliorare il posizionamento dei prodotti alimentari dell'UE negli scambi internazionali
Scenario 3 - Etichettatura d'origine obbligatoria a livello di Stati membro/paese terzo	Costi	L'impatto dei prodotti finali sui prezzi sarebbe nettamente maggiore rispetto allo scenario 2 Potrebbe incidere sul bilancio che i consumatori dedicano agli alimenti che acquistano in quanto molti prodotti rientrerebbero nel campo di applicazione dell'obbligo giuridico	Tutti gli OSA dovrebbero sostenere alcuni costi operativi legati alla duplicazione delle strutture di stoccaggio, alla frammentazione dei processi di produzione, a sistemi di tracciabilità più completi e alla modifica delle etichette Secondo lo studio FCEC gli aumenti dei costi operativi sono stimati tra il 10% e il 15% per i settori in cui l'origine non viene diversificata spesso, percentuale che in molti casi può raggiungere il 30%. Gli oneri amministrativi a carico degli OSA e delle autorità di controllo sarebbero maggiori rispetto allo scenario 2 Comporterebbe una maggiore segmentazione del mercato dei diversi settori alimentari, la nazionalizzazione della catena di approvvigionamento alimentare e una minore competitività sul mercato internazionale
	Benefici	Garanzia che ai consumatori siano fornite sistematicamente informazioni sull'origine Maggiore fiducia dei consumatori nei confronti degli alimenti	Potrebbe incentivare alcune vendite sul mercato interno legate al nazionalismo alimentare

Scenari		Impatto sui consumatori in base allo studio FCEC	Impatto economico in base allo studio FCEC
Scenario 4 - Etichettatura d'origine obbligatoria a un livello inferiore (regione)		Assenza di un maggiore interesse dei consumatori rispetto allo scenario 3	Maggiore impatto rispetto allo scenario 3

8. CONCLUSIONI

In relazione ai fattori che influenzano le decisioni di acquisto dei consumatori, l'interesse dei consumatori nei confronti dell'etichettatura d'origine è inferiore per importanza a fattori quali prezzo, gusto, data di scadenza/data di consumo consigliata, comodità e/o aspetto. Anche se l'interesse dei consumatori nei confronti dell'etichettatura d'origine degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento è espresso da un numero di consumatori che varia tra i due terzi e i tre quarti, tale interesse è comunque inferiore a quello riferito per categorie di alimenti quali le carni, i prodotti a base di carne o i prodotti lattiero-caseari.

I consumatori collegano le informazioni sull'origine a vari aspetti del prodotto quali la qualità, la sicurezza e le considerazioni ambientali e riferiscono che acquisterebbero prodotti nazionali per sostenere l'economia del proprio paese, con notevoli differenze tra gli Stati membri. Essi preferirebbero informazioni sull'origine a livello di paese rispetto che a livello di UE/non UE e sembrano maggiormente interessati al luogo di produzione rispetto al luogo di allevamento/coltivazione delle materie prime.

Gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento sono categorie di alimenti che abbracciano prodotti molto differenti, per i quali esistono variazioni apprezzabili in termini di interesse dei consumatori per le informazioni sull'origine e di impatto economico legato all'imposizione di un'etichettatura d'origine obbligatoria.

Le catene di approvvigionamento delle categorie di alimenti rientranti nel campo d'applicazione della relazione dimostrano che l'origine degli ingredienti viene spesso diversificata al fine di mantenere bassi i prezzi d'acquisto e di preservare la qualità del prodotto finale. L'attuazione dell'etichettatura d'origine obbligatoria a livello di UE e, ancor più, a livello di paese è pertanto estremamente complessa in molti settori alimentari, il che implica un aumento sostanziale dei costi di produzione che, in ultima istanza, sarebbe a carico dei consumatori.

L'etichettatura d'origine su base facoltativa rappresenterebbe lo scenario che implicherebbe il minor numero di perturbazioni del mercato e che manterrebbe invariato il costo dei prodotti. Non fornirebbe una soluzione soddisfacente alla domanda dei consumatori di ottenere informazioni sistematiche sull'origine ma i consumatori potrebbero, se lo desiderano, optare per alimenti per i quali gli operatori del settore alimentare forniscano informazioni facoltative sull'origine. L'etichettatura d'origine obbligatoria a livello di UE (UE/non UE o UE/paese terzo) comporta

aumenti dei costi di produzione meno significativi, un onero minore sia per gli operatori del settore alimentare sia per le autorità competenti degli Stati membri, ma il grado di soddisfazione dei consumatori non sarebbe elevato come per l'etichettatura d'origine obbligatoria a livello di paese. A differenza dell'etichettatura d'origine a livello di UE, l'etichettatura d'origine a livello di paese inciderebbe in modo significativo sul mercato interno, con un possibile aumento del consumo di alimenti locali per alcuni mercati.

Entrambi gli scenari, di etichettatura d'origine obbligatoria a livello di UE e di paese, potrebbero incidere sull'approvvigionamento alimentare internazionale e interferire con i vigenti accordi commerciali con i paesi terzi. Ulteriori norme in materia di etichettatura possono ridurre la competitività degli operatori del settore alimentare dell'UE sul mercato internazionale, mentre gli operatori del settore alimentare di paesi terzi nutrono timori per i potenziali costi di produzione aggiuntivi e per la perdita di esportazioni nell'UE in quanto i consumatori preferirebbero alimenti originari dell'UE.

L'etichettatura d'origine obbligatoria costituirebbe infine un onere supplementare per le autorità competenti degli Stati membri, in particolare nell'attuale contesto economico, qualora queste dovessero far fronte all'imposizione di eventuali nuovi compiti di controllo connessi con tali requisiti aggiuntivi.

Stante quanto sopra e nella prospettiva delle politiche della Commissione in termini di miglioramento della regolamentazione, l'etichettatura d'origine facoltativa, associata ai vigenti regimi di etichettatura d'origine obbligatoria per specifici alimenti o categorie di alimenti, sembra essere l'opzione migliore. Essa mantiene invariati i prezzi di vendita e consente comunque ai consumatori di scegliere, se lo desiderano, prodotti con origini specifiche, senza pregiudicare la competitività degli operatori del settore alimentare e senza incidere sul mercato interno e sugli scambi internazionali.